



COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
Provincia di Lecco

ORDINANZA N. 39 DEL 16/09/2026

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE FORZATA DALLE 06:00 DEL 17/09/2026 ALLE 18:00 DEL 17/10/2026 NEL PARCHEGGIO RISERVATO AI RESIDENTI SITO IN VIA SAN MICHELE 22 PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO

Il Responsabile del Settore Polizia Locale

Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 29.01.2026, con il quale sono state affidate al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Polizia Urbana e Controllo del Territorio.

Vista la richiesta presentata il 12/09/2026 prot. 9140 da Magni Massimo SRL con sede in Piazzetta Le Mimose 2, 23873, Missaglia (LC).

Vista la richiesta di occupazione di suolo pubblico presentata con protocollo di cui sopra e successiva integrazione presentata in data 16/09/2026 presso l'ufficio.

Dato atto che tali lavori interesseranno il parcheggio pubblico riservato ai residenti sito nella frazione Cortenuova, via San Michele 22.

Ritenuto che tale intervento sia incompatibile con la sosta dei veicoli e, dunque, opportuno modificarla, per motivi di sicurezza, nella zona interessata dal suddetto intervento, delimitando con necessaria segnaletica stradale temporanea.

Considerata la necessità a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione stradale.

Avute presenti le caratteristiche tecniche della strada in questione ed il traffico che vi si svolge.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della strada.

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata dalle ore 06:00 del 17/09/2026 alle ore 18:00 del 17/10/2026

DISPONE CHE

- Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza. *La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto Legislativo.*

- Il richiedente, in qualità di responsabile dei lavori, è responsabile della sicurezza dei luoghi interessati, **nonché incaricato di collocare la prevista segnaletica stradale temporanea** secondo quanto previsto dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione, informandone i residenti mediante affissione della presente ordinanza nelle aree interessate dai divieti.
- Ai sensi dell'art. 3, c. 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, entro 120 (centoventi) giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online.
- Copia della presente ordinanza viene trasmessa per dovuta conoscenza agli uffici tecnici comunali e alla Stazione Carabinieri di Casatenovo (LC).

IL Responsabile del Settore Polizia Locale
CRISTINA GABRIELLA CORTI / InfoCert S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)